

20.9.2005

A6-0257/688

EMENDAMENTO 688

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE, e Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE

Relazione

A6-0257/2005

di Alexander Radwan

Accesso all'attività degli enti creditizi e suo esercizio

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0141/2004 - 2004/0155(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 688

Allegato XI, punto 1, lettera d bis) (nuova)

*d bis) i risultati delle prove di stress
effettuate dagli enti che utilizzano un
modello interno per calcolare i requisiti
patrimoniali a fronte del rischio di mercato
di cui all'allegato V della direttiva
[93/6/CEE]*

Or. en

20.9.2005

A6-0257/689

EMENDAMENTO 689

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE, e Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE

**Relazione
di Alexander Radwan**

A6-0257/2005

Accesso all'attività degli enti creditizi e suo esercizio

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0141/2004 - 2004/0155(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 689
Allegato XI, punto 2 bis (nuovo)

2 bis. Per determinare quanto previsto all'articolo 124, paragrafo 3, le autorità competenti considerano se le rettifiche di valore e gli accantonamenti effettuati sulle posizioni comprese nei portafogli del portafoglio di negoziazione, come previsto nella direttiva [93/6/CEE], allegato VII, parte B, consentano all'ente creditizio di vendere o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali.

Or. en

EMENDAMENTO 690

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE, e Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE

**Relazione
di Alexander Radwan**

A6-0257/2005

Accesso all'attività degli enti creditizi e suo esercizio

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0141/2004 - 2004/0155(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 690

Allegato XII, parte 2, punto 4 bis (nuovo)

4 bis. Per quanto riguarda l'esposizione dell'ente creditizio al rischio di controparte quale definito all'allegato III, parte 1, l'ente creditizio pubblica le seguenti informazioni:

a) una descrizione della metodologia utilizzata per assegnare i limiti operativi definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte;

b) una descrizione delle politiche per assicurare le garanzie e stabilire le riserve di credito;

c) una descrizione delle politiche rispetto alle esposizioni al rischio di correlazione sfavorevole (wrong-way risk);

d) una descrizione dell'impatto dell'importo delle garanzie che l'ente creditizio dovrebbe fornire in caso di ribasso della valutazione del suo merito di credito;

e) il valore equo lordo positivo dei contratti, i

vantaggi derivanti dalla compensazione, l'esposizione di credito corrente compensata, le garanzie reali detenute e l'esposizione di credito netta su derivati; l'esposizione creditizia netta è l'esposizione creditizia da operazioni su derivati, dopo aver considerato i vantaggi sia degli accordi di compensazione che degli accordi di garanzia legalmente opponibili;

f) le misure del valore dell'esposizione in base al metodo di cui all'allegato III, parti da 3 a 6, a seconda dei casi

g) il valore nozionale delle coperture dei derivati su crediti e la distribuzione dell'esposizione creditizia corrente per tipo di esposizione creditizia;

h) le operazioni in derivati su crediti (nozionali), ripartite a seconda che facciano capo al portafoglio creditizio proprio dell'ente creditizio o alle sue attività di intermediazione, compresa la distribuzione dei prodotti di derivati su crediti utilizzati, suddivisi ulteriormente in funzione della protezione acquistata e venduta nell'ambito di ciascun gruppo di prodotti;

i) la stima di α se l'ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione delle autorità competenti a stimare α .

Or. en

EMENDAMENTO 691

presentato da Alexander Radwan, a nome del gruppo PPE-DE, Harald Ettl, a nome del gruppo PSE, e Wolf Klinz, a nome del gruppo ALDE

**Relazione
di Alexander Radwan**

A6-0257/2005

Accesso all'attività degli enti creditizi e suo esercizio

Proposta di direttiva (COM(2004)0486 - C6-0141/2004 - 2004/0155(COD))

Testo della Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 691
Allegato XII, parte 2, punto 9, lettera c)

c) per i subportafogli rientranti nel modello:

c) una descrizione della misura e delle metodologie per l'osservanza degli obblighi di cui all'allegato VII, parte B, della direttiva [93/6/CEE].

i) i dati VaR massimi, medi e minimi nel corso del periodo di segnalazione e di fine periodo,

ii) il raffronto delle stime del VaR con i profitti e le perdite effettivi registrati dall'ente creditizio, e l'analisi delle principali anomalie nei risultati dei test retrospettivi.

Or. en